


RIDUZIONE DEL 10% DELLE RESE MASSIME PRODUTTIVE DELLE UVE DESTINATE A PRODURRE VINO CHIANTI DOCG VENDEMMIA 2017

In considerazione dell'andamento in diminuzione delle vendite, delle conseguenti maggiori giacenze, dovute anche ad un aumento delle produzioni complessive degli ultimi anni, che hanno influito sui prezzi di vendita con particolare riguardo a quello dello sfuso, le cui evoluzioni sono ben evidenti dall'esame del grafico sotto riportato, il Consorzio Vino Chianti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2017 ha deciso, dopo approfondito esame, di procedere alla richiesta, alla Regione Toscana, della riduzione delle rese massime produttive di uve destinate a produrre vino chianti DOCG per la vendemmia 2017 nella misura del 10%. La misura della riduzione delle rese massime del 10% era accompagnata da altra misura di contenimento della produzione di uve quali la richiesta di ulteriore modifica del Disciplinare di Produzione per la parte riguardante l'anticipo di un anno della abrogazione della deroga prevista all'articolo 4.6 inerente il mantenimento, ancora



per un anno, delle rese massime di 5 chilogrammi/ceppo di uva per gli impianti realizzati prima del 5 agosto 1996. Le proposte di modifica del Disciplinare di produzione comprendevano anche l'adeguamento alla normativa europea del contenuto del residuo zuccherino con finalità di aumentare il gradimento, nei confronti del Chianti, del consumatore nei vari mercati. Per motivi di iter burocratico le proposte di modifica del Disciplinare di produzione richiederanno tempi molto più lunghi e quindi per il primo agosto 2017 non vi saranno novità in tal senso. Conseguentemente all'istanza del 28 febbraio 2017, la Regione Toscana con una prima Delibera della Giunta Regionale n. 596 del 5 giugno 2017, ed una ulteriore Delibera di Giunta n. 744 del 10 luglio 2017, pubblicate rispettivamente nei Bollettini Ufficiali della Regione Toscana n.24-29, ha approvato le richieste avanzate dal Consorzio vino Chianti di ridurre per la vendemmia 2017 le rese massime di produzione, ettari ed a ceppo, delle uve destinate a produrre vino chianti docg nella misura del 10%.

L'adozione di questa misura congiunturale è stata adottata al fine di stabilizzare il mercato del vino chianti docg attraverso un riequilibrio fra domanda ed offerta con conseguente ricerca di recupero sui prezzi di vendita con particolare riferimento a quello dello sfuso. Ricordando che ai fini della denuncia di produzione delle uve deve essere sempre preso il valore minore fra le rese ad ettaro e quelle a ceppo, alla luce dell'adozione della misura di riduzione delle rese produttive del 10% per la sola vendemmia 2017, i limiti produttivi massimi si attesteranno: come da tabella sottostante. In ogni caso la resa massima di uva a ceppo per la vendemmia 2017 non potrà superare i 2,7 chilogrammi/ceppo, mentre in deroga potrà arrivare a 4,5 chilogrammi/ceppo, per gli impianti vitati realizzati anteriormente il 5 agosto 1996.

	Tipologia o sottozona	Chianti	Chianti Colli Aretini	Chianti Colli Fiorentini	Chianti Colli Senesi	Chianti Colli Senesi Riserva	Chianti Colline Pisane	Chianti Montalbano	Chianti Montespertoli	Chianti Rufina	Chianti Superiore
Vigneti con densità pari o superiore a 4.000 ceppi/ ettaro	Produzione uva tonnellate /ettaro	9,9	8,55	8,1	8,1	8,1	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
Vigneti con densità inferiore a 4.000 ceppi/ettaro	Produzione uva tonnellate /ettaro	8,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	6,75

La quantità di uva derivante dalla riduzione della resa nonché l'eventuale esubero di prodotto di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016 può essere destinata alla produzione di vini a DOC o ad IGT purché vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

DECRETO “ETICHETTATURA TRANSITORIA”
PUBBLICATO IN DATA 19 LUGLIO 2017 SUL SITO DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IL DECRETO PROT.
55768 DEL 19/7/2017 CON IL QUALE SI AUTORIZZA L'APPLICAZIONE DELLE
MODIFICHE DELL'ART. 5.1. DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINO
CHIANTI RELATIVO ALLA ZONA DI VINIFICAZIONE, INVECCHIAMENTO,
IMBOTTIGLIAMENTO E AFFINAMENTO. SI APPLICA DAL 1° GENNAIO 2018

Si riporta di seguito il testo del Decreto Ministeriale pubblicato sul sito ministeriale in data 19/07/2017 con il quale, nelle more dell'approvazione definitiva da parte della Commissione Europea, si conclude l'iter nazionale delle modifiche richieste dal Consorzio Vino Chianti inerentemente l'art. 5.1

.....omissis.....

Decreto concernente l'autorizzazione al Consorzio del Vino Chianti, con sede in Firenze, per consentire l'etichettatura transitoria della DOCG dei vini “Chianti”, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale del 24 maggio 2017, n. 0041283.

IL DIRIGENTE

.....omissis.....

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e del DM 23 dicembre 2015 richiamati in premessa, è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n.607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a DOCG “Chianti” ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, n. 41283 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo al Consorzio del Vino Chianti, con sede in Firenze, in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012, e questo Ministero e la Regione Toscana sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare di produzione da parte della Commissione U.E.. Tale responsabilità resta in capo al citato Consorzio del Vino Chianti e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della

richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOCG dei vini “Chianti” così come aggiornato con l'allegata proposta di modifica, ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2017/2018 e se del caso successive, in relazione alla definizione della procedura presso la Commissione U.E., a decorrere dal 1° agosto 2017.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, conformemente alle indicazioni operative di cui alla nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017 richiamata nelle premesse, limitatamente alle disposizioni concernenti l'obbligo di imbottigliamento in zona delimitata di cui all'articolo 5, comma 1, della proposta di disciplinare di produzione allegata al presente decreto, è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche nei riguardi delle partite di vino provenienti dalle campagne vendemmiali 2016/17 e precedenti.

Allegato

.....omissis.....

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “CHIANTI”.

Art. 5

Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento

5.1 - Zona di vinificazione, imbottigliamento, ed affinamento. Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tali operazioni sono, altresì, consentite nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle provincie ad

esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto, nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.

Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia. L'imbottigliamento in zona delimitata di cui ai paragrafi precedenti, conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualità, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli. Conformemente

all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate,

sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010."

Si raccomanda una attenta lettura del nuovo testo per le implicazio-

ni operative che esso comporterà in una serie di casistiche che potranno ricorrere, ricordando che il nuovo testo in versione integrale è consultabile sul sito del Consorzio nella sezione Disciplinari.

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO RIMODULAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2017 - D.M. 7 LUGLIO 2017 - PROT. 3752

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2017, modificato con successivo decreto ministeriale del 7 luglio 2017, prot. 3752, è fissata la dotazione finanziaria del Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. A livello nazionale si evidenzia la seguente situazione finanziaria: A livello di singole regioni sono state fissate le rispettive assegnazioni di cui per brevità riportiamo solo quelle di interesse della Regione Toscana. Il quadro dettagliato della ripartizione regionale riferito a tutta l'Italia potrà essere consultabile sul sito del Consorzio nella sezione Consorzio - Circolari Modulistica Comunicazioni, alla voce Altri documenti.

MISURA	STANZIAMENTO €
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	83.270.776
Ristrutturazione e riconversione vigneti	145.730.848
Vendemmia verde	1.482.477
Assicurazione del raccolto	20.000.000
Investimenti	68.012.900
Distillazione sottoprodotti	18.500.000
TOTALE	336.997.000

	Promozione sui mercati dei Paesi esteri	Ristrutturazione e riconversione vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	Totale
Toscana	8.038.895	20.518.769	0	0	28.557.665

PROGRAMMA DI MASSIMA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PAESI TERZI 2017-2018

3

2° SEMESTRE 2017 (Eventi EXTRA OCM)				
EVENTO	DATA	DESCRIZIONE/OPZIONE ADES.	SCADENZA ADESIONI E PRE-ADESIONI	VINI AMMESSI
Prowine China Shanghai	14-16 Novembre 2017	Partecipazione a Fiera di settore: A) Banco Personalizzato	ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (e sue declinazioni) I.g.t. e altre denominazioni toscane dell'unità produttiva socia
		B) Banco Istituzionale (Invio vini)	ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (incluse sottozone, Super., Riserve, V. Santo)
Chianti Roadshow Cina (Pechino e Qingdao)	Nei giorni a seguire di Prowine Shanghai (da definire)	Workshop con presentazione dei propri vini Chianti a Operatori e Stampa	PRE-ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (e sue declinazioni) e I.g.t. dell'unità produttiva socia
1° SEMESTRE 2018 OCM 2018				
EVENTO	DATA	DESCRIZIONE/OPZIONE ADES.	SCADENZA PRE-ADESIONI	VINI AMMESSI
Evento Chianti in Messico	8 Marzo 2018	B2B con importatori e workshop con presentazione dei propri vini Chianti a Operatori e Stampa	PRE-ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (e sue declinazioni) e I.g.t. dell'unità produttiva socia
Prowine Asia Singapore	24-27 Aprile 2018	Partecipazione a Fiera di settore A) Banco Personalizzato	PRE-ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (e sue declinazioni) I.g.t. e altre denominazioni toscane dell'unità produttiva socia
		B) Banco Istituzionale (Invio vini)	Sarà inviata apposita circolare	Solo Chianti (incluse sottozone, Super., Riserve, V. Santo)
Interwine Canton	18-20 Maggio 2018	Partecipazione a Fiera di settore A) Banco Personalizzato	PRE-ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (e sue declinazioni) I.g.t. e altre denominazioni toscane dell'unità produttiva socia
		B) Banco Istituzionale (Invio vini)	Sarà inviata apposita circolare	Solo Chianti (incluse sottozone, Super., Riserve, V. Santo)
Evento Chianti in Russia (Mosca e San Pietroburgo)	4 e 6 Giugno 2018 (da confermare)	B2B con importatori e workshop con presentazione dei propri vini Chianti a Operatori e Stampa	PRE-ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (e sue declinazioni) e I.g.t. dell'unità produttiva socia
Expovinis Brasile	12-14 Giugno 2018	Partecipazione a Fiera di settore A) Banco Personalizzato	PRE-ADESIONE 21 Luglio 2017	Chianti (e sue declinazioni) I.g.t. e altre denominazioni toscane dell'unità produttiva socia
		B) Banco Istituzionale (Invio vini)	Sarà inviata apposita circolare	Solo Chianti (incluse sottozone, Super., Riserve, V. Santo)
Attività promozionali di formazione in Cina	4 volte all'anno possibilmente nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre per un totale di 16 seminari e due Press Lunch in altrettante città nella prima parte dell'anno, la terza o la quarta settimana di Gennaio	Seminari educazionali seguiti da pranzi food&wine matching da realizzarsi nelle 4 città più rappresentative della Cina: Pechino, Shangai, Canton, Chennngdu or Chongqing e 2 Press lunch a Shangai e Pechino		Chianti (e sue declinazioni) e I.g.t. dell'unità produttiva socia

ACIDITÀ VOLATILE - DEROGHE AI LIMITI MASSIMI NORMALI

Ai normali limiti dell'acidità volatile fissati in:

- 18 meq/l, pari a 1,08 g/l di acido acetico per i mosti di uve parzialmente fermentati;
- 18 meq/l, pari a 1,08 g/l di acido acetico per i vini bianchi o rosati;
- 20 meq/l, pari a 1,20 g/l di acido acetico per i vini rossi;

la normativa nazionale consente delle deroghe per alcuni vini a DOP e IGP a condizione che abbiano subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni, oppure siano stati sottoposti a processi di vinificazione particolari, nonché per i vini con un tasso alcolico totale non inferiore a 13% vol.

Per la Toscana le denominazioni di vini che possono usufruire delle deroghe nazionali, in termini di acidità volatile, sono:

DOP TIPOLOGIA PASSITO (max 25 meq/l)	Maremma Toscana, Sovana, Valdarno di Sopra
DOP TIPOLOGIA VEND. TARDIVA (max 25 meq/l)	Maremma Toscana, Valdarno di Sopra
DOP TIPOLOGIA PASSITO (max 30 meq/l)	Elba, Val di Cornia
IGP TIPOLOGIA PASSITO (max 30 meq/l)	Costa Toscana, Toscano/Toscana
DOP TIPOLOGIA VEND. TARDIVA (max 30 meq/l)	Candia C. Apuani, Pomino
IGP TIPOLOGIA VEND. TARDIVA (max 30 meq/l)	Costa Toscana, Toscano/Toscana
DOP TIPOLOGIA VIN SANTO (max 30 meq/l)	Bianco Empolese, Bianco di Pitigliano, Bolgheri, Candia C. Apuani, Capalbio, Colli Etruria C.le, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Maremma Toscana, Montecarlo, Montecucco, Monteregio M. M.ma, Montescudaio, Parrina, Pomino, San Gimignano, San Torpé, Sant'Antimo, Val d'Arbia, Valdichiana Toscana, Valdinievole, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Carmignano
DOP (max 40 meq/l)	Vin Santo Montepulciano, Elba Aleatico passito
DOP TIPOLOGIA PASSITO (max 40 meq/l)	Grance Senesi
DOP TIPOLOGIA VEND. TARDIVA (max 40 meq/l)	Grance Senesi

4

Consorzio Vino Chianti

Fondato nel 1967

Viale Belfiore, 9 - 50144 FIRENZE
Tel. 055 333600 - Fax 055 333601
E-mail: info@consorziovinochianti.it
<http://www.consorziovinochianti.it>

L'Informatore del CHIANTI

MENSILE DI INFORMAZIONE TECNICA ECONOMICA VITIVINICOLA TRADIZIONE E CULTURA

del Consorzio Vino Chianti Fondato nel 1967

Direttore responsabile: Marco Alessandro Bani - Direzione, Redazione, Impaginazione, amministrazione:

Viale Belfiore, 9 - 50144 FIRENZE - Tel. 055 333600 - Fax 055 333601
E-mail: info@consorziovinochianti.it - <http://www.consorziovinochianti.it>

Stampa: ST.G.R.

Registro Tribunale di Firenze - n. 1810 - 16/02/1967